

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 giugno 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 5.

Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. 6.

Interventi a sostegno del «Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo» Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 2011, n. 2.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009. Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 2011, n. 3.

Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici. Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2011, n. 3.

Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2011, n. 054/Pres.

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2011, n. 055/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa c-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354 Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 056/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224 Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 057/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 0226 Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 058/Pres.

Legge regionale n. 17/2009, articolo 14, comma 1. Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 059/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005 emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 060/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354 Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 061/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 066/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118 Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 068/Pres.

Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 071/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 7, comma 4. Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2008, n. 302 Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 072/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 7, comma 4. Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2008, n. 302 Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 7.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 8.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2011, n. 12.

Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2011, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) Pag. 22



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 9.

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2011, n. 10.

Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 11.

Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011 – 2013) Pag. 26**REGIONE CAMPANIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 1.

Modifica ed integrazione del «Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 2.

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere Pag. 27

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 5.

Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

2. Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.

4. La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1:

a) eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'art. 3;

b) eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se situati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hot spot Wi-Fi nei luoghi pubblici;

c) provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;

d) promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.

2. I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione.

2. Il regolamento stabilisce:

a) l'entità dei contributi e dei voucher;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;

e) le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;

f) i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

3. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2011 si provvede alla spesa corrente pari a 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 13021 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria, e alla spesa in conto capitale pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB 13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 aprile 2011

p. Il Presidente: CAVALLERA

(Omissis).

11R0262



LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. 6.

Interventi a sostegno del «Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Denominazione

1. Il Museo dello Spazzacamino, con sede a Santa Maria Maggiore in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, istituito dal Comune medesimo con il concorso della Regione, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza della storia e dell'opera degli spazzacamini emigrati all'estero per svolgere il loro lavoro, integrato dalla documentazione ed atti relativi all'emigrazione vigezzina nel mondo, con particolare riferimento agli inventori dell'Acqua di Colonia, assume la denominazione di «Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo».

2. Il Comune di Santa Maria Maggiore organizza il Museo con logica a rete, nella prospettiva di creare una rete museale dei musei dell'emigrazione presenti ed attivi in Italia.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, al fine di conservarne la memoria.

2. Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d'ambientazione raccolte in un apposito Centro di documentazione;

b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei «Quaderni del Museo», mostre itineranti, incontri internazionali;

c) il sostegno all'organizzazione del raduno internazionale degli spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell'Acqua di Colonia.

Art. 3.

Convenzionamento

1. La Regione stipula con il Comune di Santa Maria Maggiore una convenzione al fine di definire l'attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo. La Regione assicura altresì al Museo il proprio sostegno.

2. Nell'ambito della convenzione è definito il contributo che la Regione assicura al Museo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

3. Hanno la facoltà di aderire alla convenzione enti pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.

Comitato di gestione

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Santa Maria Maggiore ed uno dall'Associazione nazionale Spazzacamini con sede presso il Comune di Santa Maria Maggiore.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.

4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.

5. Il Comitato propone alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre, il programma annuale di attività da realizzarsi nell'anno successivo. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma entro il 31 dicembre.

Art. 5.

Forme di collaborazione per il conseguimento delle finalità istituzionali

1. Il Comitato di gestione collabora con le strutture regionali per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il Comitato attiva altresì collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, università al fine di qualificare e potenziare le attività e gli interessi del Museo.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del programma di attività dell'anno precedente.

2. Entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi, il Comitato di gestione è tenuto a presentare alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali.

3. La Giunta regionale provvede a trasmettere la relazione di cui al comma 1 e il rendiconto di cui al comma 2 alla commissione consiliare competente.

4. La mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione della successiva annualità di contributi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 2011-2013 la spesa complessiva di 150.000,00 euro.

2. Alla spesa di cui al comma 1, pari a 50.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e di cassa, si provvede con l'iscrizione del contributo di parte corrente, destinato al Comune di Santa Maria Maggiore per la gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 2 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 aprile 2011

COTA

11R0263

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 2011, n. 2.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2009 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2009, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.545.935.313,10 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, ammontanti a 3.991.437.185,75 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2009, in 4.091.000.041,17 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2009 ammontano complessivamente a 3.404.752.511,40 euro, di cui 1.579.435.929,16 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2009 e 1.825.316.582,24 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2009, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.672.302.243,27 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, ammontanti a 3.404.516.371,65 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2009, in 3.384.796.955,20 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2009 ammontano complessivamente a 2.938.305.645,81 euro, di cui 1.580.217.788,22 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2009 e 1.358.087.857,59 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2009 risulta stabilito come segue:

a) deficit di cassa al 1° gennaio 2009 euro + 16.431.645,24;

b) + riscossioni euro + 6.232.182.842,87;

c) - pagamenti euro - 6.118.793.552,66;

d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2009 euro + 129.820.935,45;

e) + residui attivi euro + 3.404.752.511,40;

f) - residui passivi euro - 2.938.305.645,81;

g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 euro + 596.267.801,04.

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2008 euro 7.723.824.552,00;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2009 euro + 19.445.851,14;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2009 euro 7.743.270.403,14.

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2008 euro 4.151.653.848,12;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2009 euro + 354.241.306,99;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2009 euro 3.797.412.541,13.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2008 euro 3.572.170.703,88;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2009 euro + 373.687.158,13;


c) consistenza alla fine dell'esercizio 2009 euro 3.945.857.862,01.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 marzo 2011

DELLAI

11R0248



LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 2011, n. 3.

Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23

(legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Il comma 2-bis dell'art. 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2-ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:

a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;

b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione culturale del luogo e del Trentino;

c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;

d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo);

e) il canone.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

«2-ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21.».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 52-bis nella legge
sui contratti e sui beni provinciali

1. Dopo l'art. 52 della legge sui contratti e sui beni provinciali, nel capo II, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica). — 1. È istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.

2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.

3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 marzo 2011

DELLAI

11R0249

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2011, n. 3.

Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 24 maggio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma: «2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella delibera di cui al comma 3 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato».


Art. 2.

Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, «Asili nido»

1. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis (Superamento consentito della capacità ricettiva per le iscrizioni). — 1. Il comune gestore del servizio di asilo nido può accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti.

2. In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell'art. 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potrà accogliere contemporaneamente più di due bambini oltre il limite di capacità ricettiva ordinaria della sezione».



Art. 3.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. L'art. 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (Concorso alle spese). — 1. L'accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell'ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

2. Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

- a) delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
- b) della rilevanza sociale delle prestazioni;
- c) della composizione del nucleo familiare.

3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma: «7. Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell'autorizzazione o dell'accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: «2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma: «2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l'attuazione dei servizi sociali di cui all'art. 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano».

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani»

1. I commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:

- a) l'accompagnamento abitativo;
- b) la casa di riposo;
- c) il centro di degenza;
- d) la comunità alloggio.

2. L'accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell'organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni».

2. L'art. 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (Regolamento di esecuzione). — 1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all'art. 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione».

3. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito: «2. L'accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento tra l'ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto».

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti».

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: «6. Nel caso di cumulo dell'assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell'assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale».

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, «Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap».

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Il trasporto scolastico e, ove necessario, l'accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l'accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:

- a) dalle famiglie;
- b) mediante il servizio di trasporto pubblico;
- c) mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
- d) dagli enti gestori dei servizi sociali».


Capo II

SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche».

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito: «2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli realizzati per scopi abitativi dall'Istituto per l'edilizia sociale e dai comuni».



Capo III

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, «Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40».

1. L'art. 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti). — 1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio in una struttura sociosanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale, ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, sono concessi assegni di studio mensili.

2. Ai neolaureati in veterinaria, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche, sono concessi assegni di studio mensili.

3. L'attività di tirocinio di cui ai commi 1 e 2 non costituisce rapporto di lavoro o di impiego nonostante la concessione di assegni mensili; i tirocinanti sono comunque tenuti al rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio fissati per gli psicologi e i veterinari dipendenti delle strutture di cui al comma 1.

4. L'importo dell'assegno di studio viene stabilito dall'assessore competente in materia e non può superare 1.500,00 euro mensili».

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa».

2. L'art. 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21 (Dipartimento di prevenzione). — 1. Presso l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Dipartimento di prevenzione, a cui fa capo un Comitato tecnico.

2. Compito del Dipartimento di prevenzione è individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti.

3. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, il Dipartimento è così composto:

- a) Servizi di Igiene e sanità pubblica;
- b) Servizio di Medicina del lavoro;
- c) Servizio di Medicina dello sport;
- d) Servizio di Dietetica e nutrizione clinica;
- e) Servizio Pneumologico;
- f) Servizio Veterinario;
- g) Sezione di Medicina ambientale.

4. La Giunta provinciale fissa le finalità, i compiti e il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione».

3. L'art. 31-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 31-bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario). — 1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri:

- a) registro tumori;
- b) registro malattie rare;
- c) registro cause di morte;
- d) registro diabete;
- e) registro dispositivi impiantabili;
- f) registro protesi articolari;
- g) registro patologie cardio-vascolari;

h) registro patologie cerebro-vascolari.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento d'esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

4. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: «Art. 32-bis (Post-trattamento farmacologico di pazienti). — 1. La Giunta provinciale, al fine di garantire la continuità assistenziale, può stabilire i casi nei quali è possibile prevedere un post-trattamento farmacologico nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private austriache convenzionate con la Provincia autonoma di Bolzano».

5. Il comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: «2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privato al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate».

6. Il comma 4 dell'art. 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: «4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria».

7. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«i) un rappresentante delle case di cura private».

8. Il comma 7 dell'art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: «7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l'ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline».

9. La lettera o) del comma 3 dell'art. 45-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

«o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base».

10. La norma transitoria di cui all'art. 50, comma 5-bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Gli incarichi di cui all'art. 65-quinquies, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. I direttori medici degli ospedali di base dipendono funzionalmente e organizzativamente dai direttori medici di ciascun ospedale aziendale del rispettivo comprensorio sanitario.



Art. 10.

Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, «Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale».

1. L'art. 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

«Art. 1 (Finalità della legge). — 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell'azienda sanitaria provinciale, di seguito denominata azienda, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di seguito denominata legge di riordinamento».

2. I commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:

«6. Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredata da:

- a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
- b) relazione del direttore generale;
- c) relazione del collegio dei revisori dei conti.

8. Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'art. 10».

3. L'art. 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

«Art. 5 (Termini di approvazione ed esecutività). — 1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l'azienda.

2. Il piano generale triennale dell'azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l'esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l'azienda è tenuta all'approntamento degli strumenti di programmazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, sulla base delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie».

4. L'art. 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

«Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio). — 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale».

5. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito: «2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:

- a) gli schemi di bilancio;
- b) il piano dei conti;
- c) i contenuti e la struttura dei documenti costitutivi del bilancio preventivo annuale;
- d) i contenuti e la forma della nota integrativa;
- e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio;
- g) i criteri e le modalità di ammortamento;
- h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;
- i) quant'altro sia opportuno al fine di omogeneizzare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale dell'azienda».

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario».

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: «1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti».

2. Il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: «1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea».

3. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: «2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea».

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Divieto di utilizzo di apparecchiature abbronzanti da parte di minorenni). — 1. Ai minori di 18 anni è vietato l'utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica.

2. È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all'interno delle stesse.

3. I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00».

Art. 13.

Abrogazioni

1. Il comma 5 dell'art. 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogato.

Capo IV

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: «1-bis. Qualora gli alloggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera J), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all'art. 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88».



Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario in corso.

2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 maggio 2011

Durnwalder

11R0269

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2011, n. 054/Pres.

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia* n. 13 del 30 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 45 della legge regionale 12/2002;

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 36 del 7 settembre 2005, con il quale è stato emanato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria del 1° dicembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 6 dell'11 gennaio 2011;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 recante «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale del 18 gennaio 2011, n. 13;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto in particolare l'art. 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano

le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, la linea incentivante di cui all'art. 45 della legge regionale 12/2002;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 agosto 2005, n. 0272»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 409 dell'11 marzo 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 agosto 2005, n. 0272», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2011, n. 055/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia* n. 13 del 30 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni;

Visto in particolare il capo I della medesima recante «Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)» e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 53 del 31 dicembre 2008, con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4» e successive modificazioni;



Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria» del 1° dicembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 6 dell'11 gennaio 2011;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 recante «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale del 18 gennaio 2011, n. 13;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della citata legge regionale 4/2005;

Visto l'art. 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, la linea incentivante di cui al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008;

Ritenuto pertanto necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/ Pres./2008 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 159/2011;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2011, n. 412;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 22 dicembre 2008, n. 0354», allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 056/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visti i commi 3 e seguenti dell'art. 12-bis della legge regionale 4/2005;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 33 del 19 agosto 2009, con il quale è stato emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» e successive modifiche;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 6 dell'11 gennaio 2011;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2011;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale 4/2005;

Visto l'art. 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 159, che individua tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 la linea incentivante di cui all'art. 12-bis, commi 3 e seguenti, della legge regionale 4/2005;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 5 agosto 2009, n. 224»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 405 del 11 marzo 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 057/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 0226.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007));

Visto in particolare l'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007;

Visto il proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 32 dell'8 agosto 2007, con il quale è emanato il Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria del 1° dicembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 6 dell'11 gennaio 2011;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 recante «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione Europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale del 18 gennaio 2011, n. 13;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle

piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto in particolare l'art. 13, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, la linea incentivante di cui all'art. 7 della legge regionale 1/2007;

Ritenuto pertanto necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/ Pres./2007 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2011, n. 411;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2007 n. 0226», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0188


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2011, n. 058/Pres.

Legge regionale n. 17/2009, articolo 14, comma 1. Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo», con il quale



lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha, fra l'altro, disciplinato le concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, come espressamente previsto dall'art. 1 della legge medesima;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres. (Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17);

Visto altresì l'art. 14, comma 1 della citata legge regionale n. 17/2009, così come modificato dall'art. 13, comma 4, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), ai sensi del quale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, vengono adottati, a decorrere dal 1° aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 1;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare il regolamento di cui trattasi entro il 31 marzo 2011; Preso atto che il regolamento in parola deve essere sottoposto alla valutazione del Consiglio delle autonomie locali, che esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo integrata dall'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 236 dell'11 febbraio 2011 con la quale la giunta medesima ha approvato in via preliminare il «Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17», da sottoporre al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di cui all'art. 34, comma 2, della richiamata legge regionale n. 1/2006;

Atteso che il Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 2 del 28 febbraio 2011 ha all'unanimità espresso parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 236 del 11 febbraio 2011, giusta estratto del processo verbale n. 7/2011 del 28 febbraio 2011;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 391 dell'11 marzo 2011 con la quale la giunta medesima ha approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi;

Visto il «Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17»; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 059/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005 emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto l'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005;

Visto il proprio decreto 9 luglio 2009, n. 0191/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 29 del 22 luglio 2009, con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4/2005» e successive modifiche;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 6 dell'11 gennaio 2011;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011;

Visto il comma 13 dell'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005;

Visto l'art. 13, comma il, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 159, che individua tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della commissione europea del 1° dicembre 2010 la linea incentivante di cui all'art. 12-ter della legge regionale n. 4/2005;



Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4/2005 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n. 191»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 407 del 11 marzo 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4/2005 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n. 191», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. **060/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 14 del 6 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale s dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 98 della legge regionale n. 29/2005;

Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 23 del 29 novembre 2006, con il

quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea - Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria del 1° dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 6 del 11 gennaio 2011;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 recante «Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 18 gennaio 2011, n. 13;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto in particolare l'art. 13, comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2011);

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 3 febbraio 2011, n. 159 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, la linea incentivante di cui all'art. 98 della legge regionale n. 29/2005;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 0354»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 408 del 11 marzo 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 0354», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0193



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2011, n. 061/Pres.

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) che all'art. 3, comma 1, lettera e), individua, tra gli interventi che la Regione promuove per le finalità indicate dalla legge, quelli rivolti a valorizzare la funzione di enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero sostenendo gli stessi al fine del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge medesima che fissano, rispettivamente, i criteri per l'attuazione degli interventi di sostegno ai soggetti indicati al citato art. 3, comma 1, lettera e), e le modalità per il riconoscimento della funzione di interesse regionale da essi svolta, demandando alla giunta regionale l'individuazione della documentazione che gli enti, associazioni e istituzioni interessati sono tenuti a presentare a corredo della domanda di riconoscimento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2074 del 15 ottobre 2010, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, con la quale è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali, in attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvate con proprio decreto 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., aventi efficacia a decorrere dal 16 ottobre 2010;

Considerato che a seguito di tali modifiche la competenza in materia di corregionali all'estero è stata attribuita al servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie della direzione centrale cultura, sport e relazioni internazionali e comunitarie;

Atteso che il citato testo regolamentare approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 2074/2010 prevede la precedente strutturazione organizzativa dell'amministrazione regionale e si rende pertanto necessario adeguarne il testo per quanto attiene alla corrispondenza delle strutture in esso citate con quelle operanti a far tempo dal 16 ottobre 2010;

Considerato inoltre che si rende necessario adeguarne il testo anche all'art. 5 (Istruttoria), ove è previsto che la competenza allo svolgimento dell'istruttoria delle domande spetti, d'intesa con il servizio competente, al «Servizio affari generali, giuridici e amministrativi», struttura non esistente nell'ambito della citata direzione centrale cultura, sport e relazioni internazionali e comunitarie, ed all'art. 4, comma 1 (Termini di presentazione della domanda), ove è previsto che per l'anno 2010 la domanda per ottenere il riconoscimento vada presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, il che non è ancora avvenuto alla data odierna per le motivazioni sopra riportate;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera b), dello statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 304 del 25 febbraio 2011 con la quale la giunta medesima ha revocato la sopra citata deliberazione giuntale n. 2074 del 15 ottobre 2010 e ha approvato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento della funzione di interesse regionale svolta dagli enti, associazioni e istituzioni in favore dei corregionali residenti fuori dal territorio regionale e dei rimpatriati di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati)» nel testo allegato ai presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 066/Pres.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2-bis, della citata legge regionale n. 23/2001, il quale prevede che gli incentivi di cui al medesimo art. 6 possano essere concessi alle condizioni previste dalla citata comunicazione della Commissione europea, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea;

Visto il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. con cui è stato emanato il regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001;

Vista la comunicazione della Commissione europea (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria) del 1° dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea C 6 del 11 gennaio 2011;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'unione per le misure



di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 18 gennaio 2011, n. 13;

Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 al fine di adeguarlo alla sopra citata evoluzione della normativa in materia di aiuti di Stato, nonché alla descritta situazione di congiuntura economica;

Vista altresì la deliberazione della giunta regionale del 3 febbraio 2011, n. 159, che, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come modificato dall'art. 13, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), individua tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, la linea incentivante di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2001;

Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0118/Pres./2002 al fine di adeguarlo alla sopra citata evoluzione della normativa in materia di aiuti di Stato, nonché alla descritta situazione di congiuntura economica;

Visto il testo del regolamento recante modifiche ed integrazioni al regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 emanato con proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 406 dell'11 marzo 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 068/Pres.

Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 27-bis della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale), come inserito dall'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali);

Considerato che il comma 2 del citato art. 27-bis prevede che il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge n. 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010;

Preso atto che la proposta di «Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali» è stata approvata in via preliminare dalla giunta regionale con deliberazione n. 207 dell'11 febbraio 2011, al fine di sottoporla al consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione del parere;

Preso atto che nella seduta n. 2 del 28 febbraio 2011 il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sul precitato regolamento, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 marzo 2001, n. 477, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali»;

Decreta:


1. È emanato il «Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0198



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 071/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 7, comma 4. Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2008, n. 302.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo il quale la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7;

Visto il protocollo di intesa tra Regione e province per l'attuazione del trasferimento a queste ultime del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e delle relative risorse finanziarie, sottoscritto il 10 maggio 2007, e in particolare i punti 2 e 3 di pagina 3 del protocollo, i quali prevedono rispettivamente:

a) l'attribuzione da parte della Regione a ciascuna provincia che si doti di una posizione dirigenziale la quale segua in via esclusiva l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti in materia di lavoro e delle tematiche collegate di risorse pari ad euro 60.000,00 per il primo anno, euro 50.000,00 per il secondo anno, euro 40.000 dal terzo anno in poi;

b) l'attribuzione da parte della Regione alle province di risorse pari a complessivi euro 50.000,00 per ogni esercizio finanziario (da ripartire secondo criteri da individuare di intesa con le province) al fine di consentire l'attivazione di ulteriori posizioni di elevata professionalità per la gestione delle attività di maggior rilievo nel campo delle politiche del lavoro;

Vista l'intesa intercorsa tra le province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui è stato concordato che le risorse finanziarie di cui al punto 3 di pagina 3 del sopra citato Protocollo vengano ripartite in misura uguale fra le quattro province;

Visto il «Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 6 novembre 2008, n. 0302/Pres., con il quale è stata data attuazione ai punti 2 e 3 di pagina 3 del sopra citato protocollo, prevedendo che l'attribuzione delle sopra menzionate risorse alle province avvenisse attraverso un procedimento contributivo;

Vista la lettera c) del comma 27 dell'articolo m della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale delle Regione (Legge finanziaria 2011), che prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale n. 18/2005, un importo di 960.000 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2011, secondo percentuali predefinite, finalizzato al sostegno e al potenziamento degli uffici preposti alle funzioni suddette tramite l'assunzione di personale, il mantenimento di posizioni dirigenziali e di posizioni di elevata professionalità nel settore lavoro, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione e province del 10 maggio 2007;

Preso atto che in tale importo sono ricomprese le risorse di cui ai punti 2 e 3 di pagina 3 del sopra citato protocollo di intesa;

Visto, altresì, il comma 30 del sopra citato art. 10, che prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge si provveda all'abrogazione o all'adeguamento della disciplina regolamentare degli interventi contributivi previsti dal protocollo di intesa del 10 maggio 2007 finora attuati dalla direzione centrale competente in materia di lavoro;

Considerato pertanto, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di trasferimento alle amministrazioni provinciali delle sopra menzionate risorse finalizzate al sostegno e al potenziamento degli uffici provinciali nel settore lavoro, di provvedere all'abrogazione del Regolamento regionale che ne disciplina la concessione, introducendo altresì per i procedimenti tuttora in corso, la possibilità di sostituzione di titolari di posizioni di elevata professionalità anche con soggetti titolari di posizione organizzativa;

Sentito il comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta del 7 febbraio 2011 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 febbraio 2011, n. 337, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di abrogazione del regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 6 novembre 2008, n. 302;

Sentito il consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 14 marzo 2011 ha esaminato il testo del regolamento in questione ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 marzo 2011, n. 528, con la quale è stato approvato il «Regolamento di abrogazione del regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di abrogazione del regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2008, n. 302», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0199



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 072/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, articolo 7, comma 4. Regolamento di abrogazione del Regolamento per il sostegno all'attivazione e al mantenimento da parte delle Province di posizioni dirigenziali e di ulteriori posizioni di elevata professionalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2008, n. 302.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ed in particolare l'art. 7, comma 4, secondo il quale la Regione individua con regolamento forme e modalità di sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7;

Visto il protocollo di intesa tra Regione e province per l'attuazione del trasferimento a queste ultime del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro e delle relative risorse finanziarie, sottoscritto il 10 maggio 2007, e in particolare il punto i di pagina 3, il quale prevede il trasferimento alle province di risorse, nelle misura di 750.000 euro per ciascuna anno finanziario, finalizzate al sostegno all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro;

Vista l'intesa intercorsa tra le province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine del 25 maggio 2007, con cui è stato concordato che le sopra menzionate risorse finanziarie vengano ripartite fra le province in misura proporzionale alla diminuzione del personale verificatasi dal 2002 negli uffici provinciali preposti all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, tenuto conto, per la Provincia di Trieste, della mancata prevista assegnazione di un operatore informatico;

Visto il «Regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 22 maggio 2008, n. 0121/Pres., con il quale è stata data attuazione al punto i di pagina 3 del sopra citato protocollo, prevedendo che l'attribuzione delle sopra menzionate risorse alle province avvenisse attraverso un procedimento contributivo;

Vista la lettera c) del comma 27 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), che prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale n. 18/2005, un importo di 960.000 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2011, secondo percentuali predefinite, finalizzato al sostegno e al potenziamento degli uffici preposti alle funzioni suddette tramite l'assunzione di personale, il mantenimento di posizioni dirigenziali e di posizioni di elevata professionalità nel settore lavoro, in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione e province del 10 maggio 2007;

Preso atto che in tale importo sono ricomprese le risorse di cui al punto i di pagina 3 del sopra citato protocollo di intesa;

Visto, altresì, il comma 30 del sopra citato articolo io, che prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge si provveda all'abrogazione o all'adeguamento della disciplina regolamentare degli interventi contributivi previsti dal protocollo di intesa del 10 maggio 2007 finora attuati dalla direzione centrale competente in materia di lavoro;

Considerato pertanto, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di trasferimento alle amministrazioni provinciali delle sopra menzionate risorse finalizzate al sostegno e al potenziamento degli uffici provinciali nel settore lavoro, di provvedere all'abrogazione del regolamento regionale che ne disciplina la concessione, introducendo altresì alcune semplificazioni adempimentali per i procedimenti ancora in corso;

Sentito il comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta del 7 febbraio 2011 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 febbraio 2011, n. 336; con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di abrogazione del regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121;

Sentito il consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 14 marzo 2011 ha esaminato il testo del regolamento in questione ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 marzo 2011, n. 529, con la quale è stato approvato il «Regolamento di abrogazione del regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di abrogazione del regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2008, n. 121», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0200

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 7.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23/1 del 22 marzo 2011)

(Omissis).

11R0195



LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 8.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23/1 del 22 marzo 2011)

(Omissis).

11R0196

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2011, n. 12.

Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. Le disposizioni della presente legge:

a) disciplinano la riallocazione provvisoria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti da parte della Regione in conformità alla competenza attribuita alla medesima dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), che sopprime le autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) dettano la disciplina per assicurare il completamento degli affidamenti dei servizi in conformità alla normativa statale e regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 2.

Trasferimento delle funzioni già esercitate dalle AATO

1. A decorrere dal 1° aprile 2011 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle ATO di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite alla Regione.

2. Il trasferimento di funzioni opera in via provvisoria, nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di riforma organica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 3.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso commissari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

2. Sono nominati quattro commissari di cui uno per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali per il servizio di gestione dei rifiuti ed un unico commissario per i sei ambiti territoriali ottimali del servizio idrico.

3. I commissari sono nominati tra soggetti dotati di elevata professionalità e competenza tecnica nelle materie relative alle funzioni da esercitare, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, ai commissari si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 53/2001 e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), ad eccezione del disposto di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo d.p.g.r. 49/R/2009.

Art. 4.

Commissari per il servizio di gestione rifiuti

1. I commissari provvedono all'effettuazione delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico in ciascuno degli ambiti di cui alla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti), tenuto conto delle deliberazioni assunte dalle ATO in merito alle medesime procedure entro il 31 marzo 2011, ove esistenti, e subentrano nelle procedure eventualmente già avviate a tale fine.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico, la Regione per il tramite dei commissari subentra nei contratti di servizio e provvede alla relativa gestione in conformità agli impegni ivi previsti:

a) con decorrenza 1° aprile 2011, ove i contratti risultino in titolarità delle ATO al 31 marzo 2011;

b) nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, ove i contratti risultino in titolarità dei comuni alla data del 31 marzo 2011.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, i commissari, entro il 30 giugno 2011, effettuano la ricognizione dei contratti in titolarità dei comuni e formulano la relativa proposta alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta regionale può comunque procedere.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro del medesimo, resta fermo quanto previsto all'articolo 81, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

5. I commissari per il servizio di gestione rifiuti operano sulla base dei piani straordinari di cui all'articolo 27 della l.r. 61/2007, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima legge.

6. I mandati commissariali cessano alla data stabilita dalla legge regionale di riforma di cui all'articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.



Art. 5.

Commissario per il servizio idrico

1. Con decorrenza 1° aprile 2011, la Regione per il tramite del commissario per il servizio idrico, subentra senza effetti novativi, nelle convenzioni di affidamento del servizio in essere e in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle ATO, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.

2. Il commissario subentra inoltre, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nelle convenzioni del servizio idrico integrato che risultino in titolarità dei comuni alla data del 31 marzo 2011, e provvede alla relativa gestione in conformità agli impegni ivi previsti.

3. Ai fini di cui al comma 2, il commissario entro il 30 giugno 2011, effettua la ricognizione delle convenzioni in titolarità dei comuni e formula la relativa proposta alla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta regionale può comunque procedere.

4. Il commissario provvede altresì all'espletamento delle procedure di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, subentrando, con decorrenza 1° aprile 2011, nelle procedure eventualmente già avviate dall'ATO.

5. Il commissario opera sulla base dei piani di ambito in essere negli ATO di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e provvede alle necessarie revisioni.

6. Il mandato commissariale cessa alla data stabilita dalla legge regionale di riforma di cui all'articolo 81, comma 1, della l.r. 65/2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Art. 6.

Commissioni consultive

1. Per ciascuno degli ATO di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e di cui all'articolo 2 della l.r. 81/1995 è istituita una commissione consultiva composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento o loro delegati.

2. Nell'ambito delle commissioni, a ciascun comune è riconosciuta rappresentatività corrispondente alla quota di partecipazione posseduta nei consorzi istituiti ai sensi della l.r. 25/1998 e della l.r. 81/1995. Alla commissione partecipano senza diritto di voto i presidenti delle province o loro delegati.

3. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità di carica o di presenza.

5. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di provvedimenti del commissario relativi a:

a) la definizione dei contenuti strategici degli atti inerenti l'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di controllo del servizio;

b) la determinazione della tariffa e delle relative variazioni;

c) il programma degli interventi inerenti le infrastrutture e le relative varianti;

d) la proposta di subentro di cui all'articolo 8, comma 6, elaborata dal commissario.

6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il commissario può comunque procedere. Qualora il commissario non si conformi al parere della commissione, la decisione viene assunta dalla Giunta regionale.

7. Ai fini di agevolare il raccordo con il commissario, ciascuna commissione nomina al proprio interno un comitato ristretto, formato da un numero massimo di quattro sindaci, o loro delegati, rappresentanti delle diverse realtà locali e un sindaco, o suo delegato, che presiede lo stesso comitato ristretto e la commissione.

Art. 7.

Controllo del Consiglio regionale

1. I commissari riferiscono trimestralmente al Consiglio regionale con relazione scritta, circa l'attuazione delle linee programmatiche e politiche predisposte.

2. Il Consiglio regionale può disporre l'audizione dei commissari presso la commissione competente, qualora ne faccia richiesta la commissione stessa oppure almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

Art. 8.

Scioglimento dei consorzi e subentro della Regione nei rapporti in essere

1. Alla data del 1° aprile 2011:

a) i consorzi di cui all'articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della l.r. 81/1995 cessano dalle funzioni;

b) i consigli di amministrazione e le assemblee consortili dei consorzi sono sciolti, i collegi dei revisori restano in carica per l'espletamento delle attività di liquidazione ed il liquidatore, nominato ai sensi del comma 2, provvede alla sostituzione dei componenti il collegio eventualmente cessati in tale periodo;

c) sono avviate le procedure di liquidazione.

2. Salva la facoltà, per i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, di nominare come liquidatori soggetti diversi entro il 31 marzo 2011, i presidenti dei consigli di amministrazione assumono le funzioni di liquidatori dei rispettivi consorzi.

3. Il liquidatore cura la gestione ordinaria del consorzio limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e dispone a tal fine delle risorse finanziarie previste nei bilanci di previsione dei consorzi.

4. Nell'ambito delle attività di liquidazione ed ai fini di cui al comma 6, il liquidatore elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente, recante:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.


5. Il piano di ricognizione è certificato dal collegio dei revisori entro il 30 giugno 2011.

6. I commissari regionali predispongono la proposta di subentro da parte della Regione, e la trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ai fini dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7.

7. La Regione subentra con decorrenza dal 1° ottobre 2011 nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta elaborata dai commissari.

8. E' fatta salva la possibilità di subentro anticipato della Regione, con oneri a proprio carico, su singoli rapporti essenziali all'espletamento del mandato commissariale, sulla base di apposita intesa tra il commissario regionale ed il liquidatore.

9. Fino al 30 settembre 2011 il personale del consorzio supporta il commissario regionale nell'esercizio delle sue funzioni e collabora, con oneri a proprio carico, su singoli rapporti essenziali all'espletamento del mandato commissariale, sulla base di apposita intesa con i liquidatori, alle attività connesse alla liquidazione. Fino alla medesima data il commissario regionale utilizza gli uffici del consorzio e dispone delle risorse stanziare su apposito capitolo del bilancio regionale.



10. Dal 1° ottobre 2011 il personale dipendente a tempo indeterminato del consorzio, è provvisoriamente trasferito nel ruolo regionale ed assegnato alle strutture commissariali regionali in attesa del definitivo trasferimento al soggetto competente all'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale di riforma organica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il consorzio.

11. Le spese di funzionamento, compresi gli oneri per il personale, sono sostenute fino al 30 settembre 2011 dai comuni in base alla quota di partecipazione posseduta dai comuni stessi nei consorzi istituiti ai sensi della l.r. 25/1998 e della l.r. 81/1995. Dal 1° ottobre 2011 le spese sono a carico della Regione.

12. Sono altresì a carico della Regione dal 1° aprile 2011 gli oneri relativi alle indennità dei commissari.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2007, N. 61
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25
"NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI
INQUINATI" E NORME PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)

Art. 9.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 61/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007 le parole: "dell'articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000," sono sostituite dalle seguenti: "della normativa nazionale".

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007 le parole: "dell'articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000," sono sostituite dalle seguenti: "della normativa nazionale,"

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 61/2007 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle more dell'affidamento del servizio al gestore unico, le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), possono essere avviate dai gestori in essere secondo quanto previsto dall'articolo 202, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".

Art. 10.

Abrogazione dell'articolo 28 della l.r. 61/2007

1. L'articolo 28 della l.r. 61/2007 è abrogato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 2.100.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 432 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - Spese correnti" del bilancio annuale di previsione 2011

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2011

In diminuzione, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 2.100.000,00

In aumento, UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - Spese correnti" per euro 2.100.000,00

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° aprile 2011 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche");

b) articolo 23, commi 1 e 7, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

c) articolo 24, commi da 1 a 3, articolo 25, articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. La presente legge, in caso di proroga del termine di soppressione delle ATO, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1 aprile 2011

ROSSI

(Omissis).

11R0205

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2011, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 2 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



Art. 1.

Inserimento del comma 1-bis nell'articolo 7 della l.r. 38/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/2002 è inserito il seguente comma

“1 bis. La Regione Toscana partecipa quale socio fondatore alla fondazione di cui al comma 1.”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 maggio 2011

ROSSI

(Omissis).

11R0223

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 9.

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio.

2. La presente legge si prefigge, inoltre, l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale.

6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio, e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19.

8. L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione. L'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti. Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale.

10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci - di seguito denominata ASSI - per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita.



11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI. Per la validità dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni.

12. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BURA. Qualora l'ASSI non adotti il regolamento entro il termine previsto, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emanato su proposta del componente della Giunta competente per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta le cui spese sono poste solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.

13. Le ASSI sono convocate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Provincia di riferimento, in caso di mancata convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al comma 19, per deliberare il proprio regolamento.

14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato.

15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

16. In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. Il controllo analogo è esercitato, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, attraverso parere obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house.

17. Qualora l'ASSI non adotti uno degli atti di competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta dell'ERSI, il Presidente dell'ERSI, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni, provvede ad adottare gli atti.

18. In casi di motivata urgenza definiti dall'ERSI, i termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà.

19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria

e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare provvede, disciplinandone le modalità, all'aggiornamento ed all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI. Il Piano d'Ambito dell'ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

21. La durata dell'incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. L'incarico termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche.

22. La Giunta regionale, sentiti la competente Commissione del Consiglio regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

23. Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari. Qualora l'ERSI non sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.

24. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, che compone la tariffa del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all'ERSI dal Soggetto Gestore affidatario del Servizio entro il termine stabilito nella Convenzione per l'affidamento del Servizio. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell'ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.

25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in via sostitutiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI ad acquisire, in via sostitutiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.

26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che: la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione



di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.

27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al comma 19, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. È vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile.

29. Nell'ordinamento regionale sono recepite le disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

30. Quanto non previsto nella presente legge è disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

31. In attuazione della presente legge nessun soggetto può compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.

32. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche)), l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94), i commi da 1 a 13 dell'art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunemente abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

33. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 Aprile 2011

CHIODI

11R0238

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2011, n. 10.

Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l'obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. È consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge previo rilascio del titolo edilizio abitativo.

2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.

3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge alle seguenti condizioni:

a) l'edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) l'altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l'altezza media è ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m).

c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;

d) l'edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.

4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3.

5. In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:

a) l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.

6. Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all'unità immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all'interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.

7. Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.



8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l'apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.

9. Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato ed è conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

10. Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, può individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

11. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziati sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 - U.P.B. 02.01.003 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti".

12. Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell'ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato "Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", con uno stanziamento di euro trecentomila (€ 300.000,00).

13. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all'accertamento della relativa entrata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Aprile 2011

CHIODI

11R0239

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 11.

Modifica alla L.R. 10.1.2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 34 della L.R. 2/2011

1. L'art. 34 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013) è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Aziende per il diritto agli studi universitari). — 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 3 del 2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011 - 2013 delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L'Aquila.

2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L'Aquila:

a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 - per spese correnti;

b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 - 42322 - per spese in conto capitale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento si provvede in via sostitutiva».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 29 e 33 della L.R. 2/2011

1. All'art. 29 della L.R. 2/2011 il numero "270" è sostituito con il "720".

2. Al comma 2 dell'art. 33 della L.R. 2/2011 le parole "L.R. 14 marzo 2000, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 26 giugno 1997, n. 54".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 aprile 2011

CHIODI

(Omissis).

11R0240

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 1.

Modifica ed integrazione del «Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;



Vista la delibera della Giunta regionale n. 820 del 26 novembre 2010;

Visto che il Consiglio regionale ha approvato il regolamento nella seduta del 26 gennaio 2011;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9

1. All'art. 9 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 626 del 22 settembre 2003 convalidato dal regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005, recante «Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

al comma 5 la lettera *f*) è sostituita come segue:

«*f*) in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione»;

al comma 7 la lettera *g*) è sostituita come segue:

«*g*) in base all'anzianità anagrafica del cacciatore che richiede l'iscrizione»;

dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

«17. In ogni A.T.C. è riservata una percentuale dello 0,5% della disponibilità complessiva per iscrizioni giornaliere; la quota di partecipazione economica per l'ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera *d*) della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Napoli, 11 febbraio 2011

CALDORO

11R0141

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 2.

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), del piano sanitario nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:

a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;

c) favorire il recupero psicologico-sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;

d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;

e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 11/2007;

f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'art. 19 della legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le associazioni e gli organismi di parità.



3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti previsti dal comma 2, attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi antiviolenza presentati da tali soggetti.

Art. 3.

Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate

1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.

2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza telefonica;
- b) accoglienza personale;
- c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
- d) assistenza e consulenza legale;
- e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
- f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
- g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia;
- h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza;
- i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;
- l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti.

3. Le case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività:

- a) accoglienza ed ospitalità;
- b) assistenza e consulenza legale;
- c) consulenza psicologica;
- d) gruppi di auto-aiuto;
- e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.

4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'art. 2 della presente legge, in possesso di comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.

6. Per la costituzione e la gestione delle strutture e dei servizi previsti dal presente articolo si rinvia alla disciplina regionale di riferimento.

Art. 4.

Formazione

1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero.

2. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno.

3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2007, sono di competenza delle province.

Art. 5.

Comunicazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti e sulle pari opportunità per tutte e per tutti.

2. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale n. 11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente in relazione agli obiettivi previsti nel comma 1, dell'art. 2.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
- b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
- c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza;
- d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
- e) attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;
- f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.

Art. 7.

Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011, con risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11 (Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate).



2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.

3. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento con legge di bilancio.

Art. 8.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 11/2005.

2. Le risorse presenti nel fondo previste dall'art. 4 della legge regionale n. 11/2005, confluiscono nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'art. 7 della presente legge.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 febbraio 2011

CALDORO

11R0174

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-025) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 6 2 5 *

€ 2,00

